



# PROVINCIA DI LECCE

## SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione  
n. 1103 del 27/08/2024

**OGGETTO:** CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE EX ART. 27-BIS DEL D. LGS. N. 152/2006 PER IL PROGETTO DI “MODIFICA ALL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, R.U.P. E SPECIALI, CONSISTENTE NELLA RIMODULAZIONE DEI CODICI EER GIÀ AUTORIZZATI E NELL'INCREMENTO DEL QUANTITATIVO ANNUO DELLA FORSU” DA APPORTARE AD UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI GIÀ AUTORIZZATO, SITO IN GALATONE, ALLA S. P. N. 47.

Dirigente

### **Visti:**

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Preside n. 20 del 12/05/2023, con il quale è stata conferita la nomina all'Ing. Fernando Moschettini, di dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale ed Edilizia Sismica”, e ad interim del Servizio “Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica”;

### **Viste le disposizioni normative vigenti in materia di rifiuti e, nello specifico:**

- l'art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: “*Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore*”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii., “*Norme in materia ambientale*”, che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e, nella Parte Quarta, le procedure per le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti ed, in particolare:
- l'art. 27-bis con oggetto “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*” (PAUR) che disciplina il PAUR e al comma 7 stabilisce «... *La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi*»

*rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale»;*

- gli artt. 113 e 124 che prevedono l'obbligo di autorizzare gli scarichi e di assoggettare a controllo le immissioni di acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate;
- l'art. 208 che prevede che *«I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l'autorizzazione unica, presentare apposita domanda all'autorità competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica...»;*
- l'art. 269 che prevede l'obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni di richiedere l'autorizzazione ai sensi della Parte V del medesimo decreto;
- la L. R. Puglia n. 17 del 14/06/2007 con oggetto *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e, nello specifico:
  - l'art. 2, comma 2 che stabilisce le funzioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) delegate alle Province;
  - l'art. 4 che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
  - l'art. 6 che assegna alle Province le funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate alle stesse province ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 e attualmente disciplinate dall'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”* (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e ii.), che all'art. 14, c. 1, attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- la Legge Regionale n. 26 del 7 novembre 2022 con oggetto *“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”*;

**Premesso che:**

- la Società CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. (dora innanzi indicata per brevità “Società” o “proponente” o “gestore”) gestisce un impianto di recupero e smaltimento rifiuti, autorizzato inizialmente, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 09/03/2010 del Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provinciale della Provincia di Lecce, ad esito dell'espletamento di Verifica di assoggettabilità a VIA svolta nell'anno 2008 dal competente Settore Ecologia della Regione Puglia;
- nello specifico il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, ad esito dell'istruttoria espletata dall'Ufficio VIA, con propria Determinazione n. 6 del 09/01/2008, stabilì che il progetto relativo all'impianto in argomento - (inizialmente destinato alle operazioni di deposito preliminare [D15] e messa in riserva [R13] di rifiuti speciali, per un volume massimo stoccabile di 363,50 m3 di rifiuti non pericolosi e di 29 m3 di rifiuti pericolosi) – dovesse essere escluso dalle procedure di VIA con prescrizioni e precisazioni, tra le quali:
  - *i quantitativi massimi stoccabili e la capacità massima di trattamento sono i seguenti:*
    - *Max 1.400 tonnellate per anno di rifiuti trattabili*

- *Max 80 t in [R13] o [D15] stoccabili nell'impianto*
- *Max 363,50 m3 o 56 t (quantità determinata in proporzione) in [R13] o [D15] di rifiuti non pericolosi stoccabili nell'impianto*
- *Max 29,0 m3 o 2 t (quantità determinata in proporzione) in [R13] o [D15] di rifiuti pericolosi stoccabili nell'impianto;*
- *l'incremento della capacità di trattamento e stoccaggio potrà essere assentito solo previo favorevole svolgimento delle procedure di VIA, previste dalla Parte II del D. lgs. 152/2006 e dalla L. R. 11/2001;*
- con successiva istanza, acquisita al prot. Prov. n. 53332 del 16/07/2014, la Società presentò una richiesta di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006, per un progetto di potenziamento dell'impianto autorizzato con la Det. Dir. n. 544/2010 che prevedeva in particolare:
  - *la realizzazione di una stazione di trasferimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) (CER 20 01 08 e 20 03 02) richiedendo l'autorizzazione per quantitativi giornalieri non superiori a 100 tonnellate/giorno;*
  - *l'inserimento di tre nuove tipologie di rifiuto da avviare a recupero: imballaggi in legno (CER 15 01 03), imballaggi metallici (CER 15 01 04), componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (CER 16 02 16);*
  - *l'aumento delle potenzialità dell'impianto con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi, RSU ed assimilabili, in termini di operazioni di recupero e/o quantitativi da trattare.*
- la procedura di Verifica fu svolta dal Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, in quanto la tipologia di progetto – (che prevedeva in sostanza una modifica dei quantitativi dei codici CER già autorizzati ed introduceva nuovi codici di rifiuti speciali e urbani non pericolosi senza, tuttavia apportare alcuna variazione riguardante i rifiuti pericolosi) – ricadeva nelle fattispecie previste dalla L. R. n. 11/2001 allora vigente (vedasi elenco B, lett. B.2.ai) *impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno e lett. B.2.aj) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno*) per le quali la competenza in materia di valutazione di impatto ambientale era attribuita dalla Regione alle Province;
- ad esito della procedura svolta il Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce con la Determinazione Dirigenziale n. 265 del 19/02/2015 ritenne che il suddetto progetto di potenziamento dell'impianto fosse da escludere dall'applicazione delle procedure di VIA, in quanto le modifiche proposte ed il potenziamento dell'impianto non comportavano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- con successive Determinazioni dello stesso Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce n. 445 del 19/03/2015 e n. 1627 del 01/10/2015 furono apportate delle rettifiche alla Det. Dir. n. 265/2015 per la eliminazione di alcune incongruenze;
- ad esito dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità, il suddetto progetto di potenziamento, fu autorizzato con la Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce n. 1102 del 17/09/2020 dal titolo "Cave Marra Ecologia S.r.l. (P. IVA 03058840756) - Galatone. Rinnovo dell'Autorizzazione Unica, ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, rilasciata con D. D. n. 544 del 09/03/2010 e ss. mm., per un impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti da raccolta differenziata, R.U.P. e speciali, sito nel Comune di Galatone, alla S. P. n. 47 - Km 5,00";
- la sintesi dello stato di fatto autorizzato con la Det. Dir. n. 1102/2020 è riportata nella seguente tabella:

<b>STATO DI FATTO AUTORIZZATO CON DET. DIR. N. 1102/2020</b>		
<b>Tipologia rifiuti</b>	<b>Stoccaggio Istantaneo (Mg)</b>	<b>Capacità Annuale (Mg)</b>
FORSU	100,00	10.400,00

<i>Rifiuti non pericolosi</i>	1.449,50	7.024,00
<i>Rifiuti pericolosi</i>	2,00	40,00

- di fatto, allo stato, la Società riceve presso il suddetto impianto prevalentemente rifiuti urbani da vari Comuni della Provincia ed in misura minore rifiuti speciali da aziende private;
- con istanza acquisita al prot. prov. n. 37216 del 14/09/2021, il sig. Fabio Marra, legale rappresentante della Società Cave Marra Ecologia S.r.l., presentò alla Provincia di Lecce istanza di avvio del procedimento di PAUR ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un progetto di variante sostanziale, denominato "*Modifica di opera esistente – Variante sostanziale - Rimodulazione codici CER già autorizzati ed incremento del quantitativo annuo della FORSU*", del proprio impianto di gestione di rifiuti, già autorizzato, ubicato nel Comune di Galatone sulla S. P. n. 47;
- con successiva nota acquisita la prot. prov. n. 49344 del 29/11/2021 la Società, in riscontro alla richiesta formulata dal Servizio scrivente con nota prot. n. 49109 del 26/11/2021, trasmise la documentazione integrativa a perfezionamento della predetta istanza;
- con la suddetta proposta di modifica, la Società, per mutate esigenze di mercato, intende rimodulare i codici EER non pericolosi già autorizzati, incrementando i quantitativi di alcuni di essi e diminuendone altri meno utilizzati [ad esempio, per i codici identificativi della carta (codici EER 15.01.01 e 20.01.01) e/o degli imballaggi in legno (codice EER 15.01.03) è prevista una diminuzione mentre, risultano proposti in aumento gli imballaggi misti ed i rifiuti ingombranti; sono eliminati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione" (EER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07)];
- per i due codici EER 20.01.08 e 20.03.02, relativi alla FORSU (frazione organica del rifiuto) inviata alla stazione di trasferimento, è, invece, chiesto il raddoppio del quantitativo annuo: da 10.400 Mg, attualmente autorizzato, a 20.800 Mg, lasciando inalterato il quantitativo in stoccaggio istantaneo di 100 Mg;
- la proposta di modifica non prevede nuovi codici EER, che non siano già presenti nell'autorizzazione vigente, né alcuna modifica per i rifiuti pericolosi già autorizzati;
- la sintesi del progetto di modifica è riportata nella seguente tabella:

<b>TABELLA DI SINTESI</b>		
<b>Tipologia rifiuti</b>	<b>Stoccaggio Istantaneo (Mg)</b>	<b>Capacità Annua (Mg)</b>
<i>FORSU</i>	100,00	20.800,00
<i>Rifiuti non pericolosi</i>	1.449,50	7.224,00
<i>Rifiuti pericolosi</i>	2,00	40,00

- in dettaglio si riportano di seguito le tabelle dei codici EER relative alla configurazione prevista nel progetto di modifica proposto da autorizzare:

<b>Tab. 1 - RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</b>				
<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni</b>	<b>Potenzialità (Mg/anno)</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (Mg)</b>
020104	<i>Rifiuti plastici</i>	R12-R3-R13-D15	5	15
040222	<i>Rifiuti da fibre tessili lavorate</i>	R12-R3-R13-D15	100	50
150101	<i>Imballaggi di carta e cartone</i>	R12-R3-R13-D15	100	100
150102	<i>Imballaggi in plastica</i>	R12-R3-R13-D15	600	45
150104	<i>Imballaggi metallici</i>	R12-R13	400	40
150103	<i>Imballaggi in legno</i>	R12-R3-R13-D15	200	75
150106	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	R12-R3-R4-R13-D15	1.550	300
150107	<i>Imballaggi in vetro</i>	R12-R5-13-D15	1.100	36
160103	<i>Pneumatici fuori uso</i>	R12-R13-D15	100	50
160119	<i>Plastica</i>	R12-R3-R13-D15	15	10

160214	<i>Apparecchiature fuori uso</i>	R13	21	30
160216	<i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso</i>	R13	11	30
191212	<i>Altri rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti</i>	R12-D14-R13-D15	150	0,5
200101	<i>Carta e cartone</i>	R12-R3-R13-D15	50	166
200110	<i>Abbigliamento</i>	R12-R3-R13-D15	30	50
200111	<i>Prodotti tessili</i>	R12-R3-R13-D15	20	50
200132	<i>Medicinali</i>	R13-D15	10	0,03
200134	<i>Batterie ed accumulatori</i>	R12-R13-D15	2	10
200136	<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>	R13	15	30
200138	<i>Legno</i>	R12-R3-R13-D15	295	75
200139	<i>Plastica</i>	R12-R3-R13-D15	150	25
200140	<i>Metallo</i>	R12-R4-R13-D15	50	20
200203	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	R12-R13-D15	50	42
200307	<i>Rifiuti ingombranti</i>	R12-R4-R13-D15	2.200	200
<b>TOTALE</b>			<b>7.224</b>	<b>1.449,50</b>

<b>Tab. 2 - FORSU</b>				
<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni</b>	<b>Potenzialità (Mg/anno)</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (Mg)</b>
200108	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	R13-D15	10.400	50
200302	<i>Rifiuti dei mercati</i>	R13-D15	10.400	50
<b>TOTALE</b>			<b>20.800</b>	<b>100</b>

<b>Tab. 3 - RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (non oggetto di modifica rispetto all'autorizzato)</b>				
<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni</b>	<b>Potenzialità (Mg/anno)</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (Mg)</b>
160211*	<i>Apparecch. fuori uso cont. clorofluoroc., HCFC, HFC</i>	R13-D15	10	0,5
160213*	<i>Apparecchiature fuori uso cont. compon. pericolosi div. da quelli di cui alle voci 160209 e 160212</i>	R13-D15	10	0,5
200123*	<i>Apparecchiature fuori uso cont. clorofluorocarburi</i>	R13-D15	10	0,5
200135*	<i>Apparecch. elettr. ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, con. compon. pericolose</i>	R13-D15	10	0,5
<b>TOTALE</b>			<b>40</b>	<b>2</b>

- le suddette modifiche sono da intendersi come sostanziali, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. l-bis), del D. Lgs. n. 152/2006;
- il progetto di modifica è riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, Par. 7, lett. za) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" e lettera "zb) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006" e, pertanto, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 152/2006 è da sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VIA; la Società, tuttavia, nell'anno 2021 optò per la richiesta di PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., comprensivo di "Valutazione di Impatto Ambientale" ed "Autorizzazione ordinaria ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006";

- pertanto, con nota prot. prov. n. 49961 del 02/12/2021, previa pubblicazione degli elaborati di progetto sul portale ambientale della Provincia, fu avviata la fase di verifica documentale a norma del comma 2 dell'art. 27bis del D. Lgs. n. 152/2006 che disciplina il PAUR;
- ad esito della prima fase di verifica della completezza documentale, il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, in qualità di Autorità Competente, con nota prot. n. 25153 del 23/06/2022, procedette alla contestuale indizione della Conferenza di Servizi istruttoria VIA, ai sensi dell'art.15 della L. R. n.11/2001, e della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D. Lgs. n.152/2006;
- la Conferenza di Servizi si è svolta in cinque sedute e nel corso dell'ultima seduta del 11/06/2024, convocata dall'Autorità Competente con nota prot. 18627 del 08/05/2024:
  - il Presidente:
    - *preliminarmente ha richiamato le incongruenze già rilevate e verbalizzate nella precedente seduta della CdS del 14/03/2024 circa i pareri contrastanti rilasciati dal competente ufficio tecnico comunale (P.d.C. n. 82/2010 e parere prot. n. 30487 del 27/10/2022);*
    - *ha richiamato, altresì, la D.C.C. n. 19 del 09/11/2007, trasmessa dalla Società proponente in data 08/04/2024, in cui il Comune di Galatone esprime parere favorevole in merito alla localizzazione dell'impianto, ma nel deliberato, si legge "... eliminazione del secondo capoverso del dispositivo "Esprimere parere favorevole alla eventuale variante conseguente l'approvazione del progetto ed alla relativa autorizzazione provinciale quale titolo di legittimazione della medesima". Da ciò se ne dedurrebbe che il Comune, all'epoca, era favorevole alla localizzazione dell'impianto in zona agricola, ma non alla variante e il che è evidentemente una contraddizione;*
    - *ha rilevato che nel PUG adottato ed in fase di approvazione non viene fatto riferimento alla variante urbanistica, per cui l'area rimane tipizzata zona "E" e non zona "D". Da ciò è scaturito il parere non favorevole ai fini urbanistici rilasciato dal Comune di Galatone (prot. n. 30487/2022) per il progetto di modifica oggetto di valutazione, nonostante l'impianto esista già e sia regolarmente autorizzato all'esercizio;*
    - *ha ricordato ai presenti che la proposta progettuale non prevede un ampliamento dell'impianto esistente e quindi non prevede un aumento del consumo di suolo, né una modifica delle modalità di trattamento dei rifiuti;*
    - *ha richiamato le osservazioni prodotte dall'Associazione "Galatone Bene Comune", rilevando che alcune di queste sono da ricondurre alla carenza di una efficace pianificazione/programmazione regionale in materia di impiantistica (che dovrebbe essere principalmente pubblica) necessaria per la gestione/trattamento dei rifiuti e di un ottimale distribuzione degli stessi impianti sul territorio ed evidenziando come, nonostante nei vigenti Piani di Gestione dei Rifiuti sia Urbani che Speciali sia previsto che la Regione Puglia stabilisca con successivo atto le distanze minime degli impianti dai centri abitati e dai siti sensibili, allo stato dette distanze non sono ancora state definite; la situazione, peraltro, è particolarmente delicata per il territorio della Provincia di Lecce, poiché il criterio, ritenuto preferenziale dai suddetti Piani, di localizzazione degli impianti nelle aree industriali, si scontra spesso con il fatto che dette aree industriali sono molto molto prossime ai centri abitati;*
    - *ha dato atto dei pareri positivi rilasciati dagli organi tecnici di supporto alle decisioni dell'A.C., e ha rilevato che, fatto salvo il parere di compatibilità ambientale che sarà espresso con il provvedimento di V.I.A., ai fini del rilascio dell'A.U. ex art. 208 del TUA e quindi del provvedimento di PAUR, sarebbe stato necessario che il Comune chiarisse le incongruenze rilevate e procedesse alla ratifica della variante urbanistica;*
  - la rappresentante del DAP Lecce - ARPA Puglia ha riferito che i rilievi sollevati nella precedente CdS del 14/03/2024, alla luce degli elaborati aggiornati prodotti dal proponente, erano da ritenersi superati;

- ad esito della Conferenza di Servizi, sulla scorta di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti, con Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 07/08/2024 del Servizio scrivente, a conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto *"Modifica di opera esistente – Variante sostanziale - Rimodulazione codici CER già autorizzati ed incremento del quantitativo annuo della FORSU"*, proposto da Cave Marra Ecologia S.r.l. (P.IVA 03058840756);

**Considerato**, relativamente alla modifica impiantistica proposta, quanto segue:

- a) La proposta progettuale *"Modifica di opera esistente – Variante sostanziale - Rimodulazione codici CER già autorizzati ed incremento del quantitativo annuo della FORSU"* consiste sostanzialmente nell'aumento dei quantitativi dei codici EER relativi alla FORSU da sottoporre alla operazioni R13 e D15 nell'impianto di recupero rifiuti della Società CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. già autorizzato allo scopo e sito in Galatone, alla S.P. n. 47. Detta variante non prevede ampliamento dell'area di impianto, non richiede la costruzione di nuovi edifici e/o tettoie né la costruzione o ampliamento dei piazzali esterni, né l'installazione di nuovi attrezzature e/o macchinari; la stessa variante, inoltre, non prevede incremento delle quantità di rifiuti in stoccaggio istantaneo (sia come stoccaggio preliminare D15 che come messa in riserva R13), non prevede un incremento delle emissioni odorigene o una ricaduta significativa di queste all'esterno dell'impianto, ma prevede solo l'incremento dei quantitativi annui di alcuni codici EER ottenuti con un incremento sia delle ore di lavorazione che dell'alternanza degli stessi rifiuti nell'impianto;
- b) Lo Studio di Impatto Odorigeno e il Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornati dal proponente con le note acquisite al prot. prov. n. 23856 del 13/06/2023 e al prot. prov. n. 14244 del 08/04/2024, hanno conseguito i pareri favorevoli delle diverse Unità Operative di ARPA Puglia;
- c) Con nota prot. n. 65470 del 07/03/2024 l'ASL Lecce ha rilasciato il parere igienico-sanitario di competenza, che *"resta favorevole se verranno confermate le prescrizioni e le condizioni di cui alla D. D. n. 1102 del 17/09/2020"*;
- d) Il parere urbanistico sfavorevole rilasciato dal Comune si fonda sull'erroneo presupposto che l'impianto esistente ricade in zona tipizzata urbanisticamente quale zona agricola. Nel merito si rileva che l'impianto è stato assentito (cfr. Det. Dir. n. 544/2010) con titolo autorizzativo ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale, per espressa previsione normativa, determina, ove occorra, la variazione della destinazione urbanistica del suolo; l'allocatione dell'impianto, peraltro, è stata espressamente assentita dal Comune di Galatone con la Deliberazione di C. C. n. 19/2007 e per tale impianto risulta sia stato rilasciato dal Comune di Galatone il Permesso di costruire n. 82/2010;
- e) Con riferimento ai vincoli indicati nei vigenti Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, relativi alle componenti culturali e paesaggistiche del PPTR, si rappresenta che le valutazioni in ordine al sistema delle tutele del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale sono state compiute dalla competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la Regione Puglia che, con nota prot. n. 7339 del 08/09/2022, ha comunicato il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per il progetto in argomento ai sensi dell'art. 91 c. 1 delle NTA del PPTR; peraltro, in merito all'applicabilità dei criteri localizzativi dei suddetti Piani di Gestione dei Rifiuti si rileva che il progetto in esame riguarda un impianto esistente e la modifica proposta per la quale si richiede l'autorizzazione non *"comporta un ampliamento con consumo di suolo ovvero la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente che comporta l'esercizio di nuove operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti"*;
- f) Le attività di trattamento dei rifiuti svolte nell'impianto sono esaustivamente descritte nell'Elaborato A 1.1 Relazione Tecnica - REV. 2 giugno 2023;
- g) Le attività svolte per il recupero dei rifiuti consistono essenzialmente in operazioni di messa in riserva, selezione, cernita e, per alcuni rifiuti, triturazione e compattazione, secondo quanto previsto e disciplinato dal D.M. 05/02/98.

I rifiuti della raccolta differenziata multimateriale sono conferiti presso l'impianto con automezzi autorizzati alla raccolta ed al trasporto degli stessi; detti rifiuti si possono presentare sia allo stato sfuso che all'interno di sacchetti in materiale plastico.



Al termine dell'operazione di pesatura e delle verifiche sulla documentazione di trasporto, i rifiuti sono indirizzati verso l'area di scarico costituita da un piazzale con pavimento industriale in calcestruzzo armato e impermeabilizzato.

I rifiuti, preliminarmente, con apposito mezzo meccanico sono inseriti dall'alto all'interno di un vaglio fisso; dopo la vagliatura le varie frazioni sono selezionate grossolanamente per dimensioni e raccolte separatamente.

Il materiale vagliato è trasportato con autocarro fino alla fossa di carico dell'impianto di selezione; i rifiuti sono quindi trasportati dal nastro trasportatore nella cabina di selezione manuale, dove gli operatori, posti lungo il nastro di selezione, separano e selezionano i rifiuti costituiti da imballaggi di plastica, di vetro, e di metallo.

Il materiale estratto cade dalle botole direttamente all'interno di contenitori di raccolta posti al di sotto dell'impalcato di selezione.

Al termine della selezione manuale, il materiale metallico ancora presente sul nastro trasportatore è selezionato ulteriormente, tramite un separatore magnetico.

L'impianto di selezione multimateriale è dotato di sistema di climatizzazione, aspirazione e filtrazione dell'aria della cabina di selezione, cui corrisponde il camino di emissione E1.

Alcune tipologie di rifiuti sono ridotte volumetricamente con pressa orizzontale e/o triturazione.

Il materiale triturato e/o pressato viene di norma stoccato nei relativi cassoni in attesa del conferimento presso la piattaforma convenzionata. I box di stoccaggio sono costituiti da setti in cemento armato.

I rifiuti urbani destinati alla stazione di trasferimento (frazione organica del rifiuto), sono, invece, semplicemente scaricati in una "fossa di carico" sottoposta rispetto alla pavimentazione del piazzale.

Dalla fossa di ricezione, la FORSU è caricata, mediante un nastro trasportatore carenato, nei rispettivi cassoni scarrabili, dotati di coperchio richiudibile e a perfetta tenuta stagna.

Al loro riempimento i cassoni saranno caricati su apposite motrici per essere trasportati presso l'impianto di trattamento finale o, in alternativa, per essere depositati nella piazzola di stoccaggio per un periodo non superiore alle 72 ore (come previsto dall'art.7, co. 2, All. I al D. M. del 08/04/2008 e come prescritto nella D. D. n. 1102 del 17/09/2020), al fine di prevenire la formazione di eventuali emissioni odorigene.

La suddetta area di stoccaggio consente lo stazionamento contemporaneo di n. 4 cassoni scarrabili con coperchio a tenuta stagna per un totale di circa 100 tonnellate (25 tonnellate a cassone).

L'eventuale percolato formatosi sul fondo della fossa di ricezione confluisce all'interno di un pozzetto, da cui viene spinto mediante pompa di sollevamento in un contenitore in acciaio posizionato sul piazzale, di capacità circa 12 m<sup>3</sup>. Tale contenitore viene periodicamente svuotato mediante autospurgo e il rifiuto conferito ad impianto di depurazione esterno.

La capacità dell'impianto di trasferimento consente uno stoccaggio istantaneo di circa 100 Mg (corrispondente al valore già autorizzato), mentre la capacità giornaliera, per effetto della modifica proposta oggetto della presente autorizzazione, subirà un aumento da da 34,7 Mg/giorno a 69,3 Mg/giorno.

#### **Dato atto che:**

- la documentazione afferente al procedimento amministrativo in argomento è conservata agli atti del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA, la stessa documentazione unitamente ai risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Lecce nelle date ivi riportate.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 07/08/2024, con la quale è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto *"Modifica di opera esistente – Variante sostanziale - Rimodulazione codici CER già autorizzati ed incremento del quantitativo annuo della FORSU"*, proposto da Cave Marra Ecologia S.r.l. (P.IVA 03058840756);

**Richiamate** le disposizioni di cui all'art.27-bis, co.7, del D. Lgs. n. 152/2006: « ... (omissis) ... *La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il*



*provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale»;*

**Ritenuto che:**

- sussistano i presupposti per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, comprensivo anche dell'autorizzazione allo scarico su suolo delle acque meteoriche trattate, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 nonché dell'art. 15, c. 6, del r. R. n. 26/2013, e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d. Lgs. n. 152/2006 e della L. R. n. 32/2018, ricompreso nel procedimento di PAUR ex art. 27-bis del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. inerente al progetto in oggetto proposto dalla Società Cave Marra Ecologia S.r.l.;
- sussistano i presupposti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., per il progetto di *"Modifica all'impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti da raccolta differenziata, R.U.P. e speciali, sito in Galatone e già autorizzato, consistente nella rimodulazione dei codici EER già autorizzati e nell'incremento del quantitativo annuo della FORSU"*, proposto da Cave Marra Ecologia S.r.l.;

**Dato, altresì, atto che:** ai sensi del vigente PIAO - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

**Sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento**

**DETERMINA**

**A) DI APPROVARE il progetto** proposto dal signor Fabio Marra, legale rappresentante della società Cave Marra Ecologia S.r.l. (P.IVA 03058840756), inerente modifiche sostanziali (*rimodulazione codici EER e incremento quantitativo FORSU*) da apportare all'impianto di recupero rifiuti sito in territorio di Galatone, alla S. P. n. 47, insistente su lotto individuato in N.C.T. al Foglio 18, p.lla 539, già autorizzato con la D.D. n. 1102 del 17/09/2020;

**B) DI AUTORIZZARE**, conseguentemente, la **modifica della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006**, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 17/09/2020, per lo **svolgimento presso il suddetto impianto delle operazioni di smaltimento e di recupero**, di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 di seguito elencate:

- R3** *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).*
- R4** *Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.*
- R5** *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.*
- R12** *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.*
- R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti).*
- D14** *Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.*
- D15** *Deposito preliminare prima di una delle oper. di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo nel luogo di produzione);*

**per le tipologie e le quantità di rifiuti riportati nelle tre tabelle seguenti:**

<b>Tab. 1 - RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</b>
---

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni</b>	<b>Potenzialità (Mg/anno)</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (Mg)</b>
020104	<i>Rifiuti plastici</i>	R12-R3-R13-D15	5	15
040222	<i>Rifiuti da fibre tessili lavorate</i>	R12-R3-R13-D15	100	50
150101	<i>Imballaggi di carta e cartone</i>	R12-R3-R13-D15	100	100
150102	<i>Imballaggi in plastica</i>	R12-R3-R13-D15	600	45
150104	<i>Imballaggi metallici</i>	R12-R13	400	40
150103	<i>Imballaggi in legno</i>	R12-R3-R13-D15	200	75
150106	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	R12-R3-R4-R13-D15	1.550	300
150107	<i>Imballaggi in vetro</i>	R12-R5-13-D15	1.100	36
160103	<i>Pneumatici fuori uso</i>	R12-R13-D15	100	50
160119	<i>Plastica</i>	R12-R3-R13-D15	15	10
160214	<i>Apparecchiature fuori uso</i>	R13	21	30
160216	<i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso</i>	R13	11	30
191212	<i>Altri rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti</i>	R12-D14-R13-D15	150	0,5
200101	<i>Carta e cartone</i>	R12-R3-R13-D15	50	166
200110	<i>Abbigliamento</i>	R12-R3-R13-D15	30	50
200111	<i>Prodotti tessili</i>	R12-R3-R13-D15	20	50
200132	<i>Medicinali</i>	R13-D15	10	0,03
200134	<i>Batterie ed accumulatori</i>	R12-R13-D15	2	10
200136	<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>	R13	15	30
200138	<i>Legno</i>	R12-R3-R13-D15	295	75
200139	<i>Plastica</i>	R12-R3-R13-D15	150	25
200140	<i>Metallo</i>	R12-R4-R13-D15	50	20
200203	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	R12-R13-D15	50	42
200307	<i>Rifiuti ingombranti</i>	R12-R4-R13-D15	2.200	200
<b>TOTALE</b>			<b>7.224</b>	<b>1.449,50</b>

**Tab. 2 - FORSU**

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni</b>	<b>Potenzialità (Mg/anno)</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (Mg)</b>
200108	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	R13-D15	10.400	50
200302	<i>Rifiuti dei mercati</i>	R13-D15	10.400	50
<b>TOTALE</b>			<b>20.800</b>	<b>100</b>

**Tab. 3 - RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI**

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni</b>	<b>Potenzialità (Mg/anno)</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (Mg)</b>
160211*	<i>Apparecch. fuori uso cont. clorofluoroc., HCFC, HFC</i>	R13-D15	10	0,5
160213*	<i>Apparecchiature fuori uso cont. compon. pericolosi div. da quelli di cui alle voci 160209 e 160212</i>	R13-D15	10	0,5
200123*	<i>Apparecchiature fuori uso cont. clorofluorocarburi</i>	R13-D15	10	0,5
200135*	<i>Apparecch. elettr. ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, con. compon. pericolose</i>	R13-D15	10	0,5
<b>TOTALE</b>			<b>40</b>	<b>2</b>

**alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:**

- 1) nel corso dell'anno la Società potrà suddividere il quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare di cui alla Tabella 1 (*7.224 Mg/anno rifiuti non pericolosi*) e alla Tabella 3 (*40 Mg/anno rifiuti pericolosi*) tra le diverse tipologie di rifiuti assentiti con il presente provvedimento;
- 2) la Società dovrà svolgere tutte le operazioni di movimentazione, di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti secondo le modalità descritte nella *Relazione Tecnica Elaborato A1.1 - Rev. 2 - Giugno 2023* allegata al presente atto, osservando la normativa in materia di sicurezza ed igiene pubblica;
- 3) per il trattamento dei RAEE la Società dovrà rispettare quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;
- 4) la Società dovrà identificare con apposita cartellonistica le diverse aree funzionali, nonché i codici dei rifiuti trattati/depositati in ognuna delle aree o dei contenitori dedicati;
- 5) la Società dovrà provvedere ad una manutenzione periodica delle pavimentazioni al fine di garantirne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- 6) la Società dovrà effettuare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante:
  - *l'impiego di portale radiometrico o altro dispositivo di misura delle radiazioni;*
  - *l'utilizzo di aree di sosta per i mezzi contaminati;*
  - *l'utilizzo di aree per lo spargimento del R.S.U. finalizzato all'individuazione del materiale radioattivo,*
  - *l'utilizzo di apposito locale in cui effettuare il confinamento del materiale radioattivo rinvenuto, in attesa di esaurimento dei tempi di dimezzamento o di conferimento a soggetti autorizzati;*
- 7) la Società farà effettuare con frequenza semestrale, da parte di laboratorio chimico abilitato, il campionamento e le analisi delle acque di falda, prelevate dai pozzi di monitoraggio P1, P2 e P3 indicati nel *Piano di Monitoraggio Ambientale - Elab. A1.6 - Aprile 2024*, allegato al presente atto;
- 8) la Società dovrà effettuare puntualmente le comunicazioni e le relazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L. R. n° 30/1986, rispettando rigorosamente i termini di cui alle citate disposizioni;
- 9) la Società dovrà accertare che gli impianti ai quali sono inviati i rifiuti per le successive attività di recupero e/o di smaltimento siano forniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione e di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti e che siano idonei alla ricezione dei rifiuti conferiti;
- 10) la Società dovrà garantire la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza ed assicurare, inoltre, un sistema di sorveglianza anche nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 11) la Società dovrà comunicare tempestivamente e comunque non oltre 24 ore, a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ([ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)), nonché al Comune di Galatone e ad Arpa Puglia – Dipartimento di Lecce ([dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)), ogni anomalia o incidente che dovessero verificarsi presso l'impianto;
- 12) la società dovrà comunicare, via Posta Elettronica Certificata, entro 48 ore alla Provincia di Lecce e alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore; alla comunicazione dovrà essere allegata copia della documentazione di trasporto,
- 13) la Società dovrà comunicare ogni variazione relativa alla rappresentanza legale e al cambio di denominazione societaria, chiedendo l'eventuale voltura e allegando i relativi atti;

- 14) alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- 15) la Società dovrà presentare al Servizio scrivente, entro 30 giorni a decorrere dal presente atto, pena diffida e successiva revoca dell'autorizzazione, la proposta di una nuova polizza assicurativa o di nuove garanzie finanziarie a favore della Provincia, per la copertura del rischio ambientale, determinate secondo i parametri riportati nella Circolare Ministeriale prot. 19931 del 18/07/2014, con le clausole di polizza indicate nel Regolamento Regionale n. 18 del 16/07/2007: l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa sino alla comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate, che dovrà avvenire entro 30 gg dal ricevimento delle stesse;
- 16) la autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile; a tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza (**fissata al 17/09/2030**) dell'autorizzazione concessa con la Det. Dir. n. 1102/2020 e modificata con il presente provvedimento, il gestore dovrà presentata apposita istanza di rinnovo alla Provincia di Lecce, corredata dalla documentazione aggiornata; è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'Autorità Competente, nel caso in cui le informazioni in essa contenute, risultino immutate;

**C) DI AUTORIZZARE la Società, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 152/2006 e dell'art. 15, c. 6, del Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, allo scarico sul suolo,** mediante trincee di dispersione, delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali, previo trattamento di depurazione secondo quanto rappresentato nell'*Elaborato 2.5 - Impianto di trattamento acque meteoriche - Luglio 2021*, allegato al presente atto, **alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

- 17) la Società dovrà mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia in modo da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento;
- 18) la Società dovrà provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- 19) le concentrazioni delle sostanze presenti nelle acque di scarico dovranno rispettare i limiti della Tabella n. 4, Allegato 5 alla Parte III del D. lgs. 152/06. Le sostanze di cui al Punto 2.1 dell'Allegato 5 (*oli minerali ed idrocarburi*) si intendono assenti se le relative concentrazioni risultano inferiori ai limiti di rilevabilità;
- 20) la Società effettuerà il monitoraggio delle acque meteoriche, prelevate dai pozzetti di campionamento a valle della depurazione, con una frequenza semestrale, come da *Piano di Monitoraggio Ambientale Elab. A1.6 - Aprile 2024* allegato al presente atto, determinando tutti i parametri della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e quelli di cui al Punto 2.1 dello stesso Allegato 5; il prelievo dovrà essere effettuato da un chimico laureato ed iscritto all'albo professionale;

**D) DI AUTORIZZARE la Società, ai sensi dell'art. 269 del D. lgs. 152/2006, alle emissioni in atmosfera** prodotte dall'attività in oggetto, **alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

- 21) la Società effettuerà, ad opera di chimico laureato e iscritto all'albo professionale, il monitoraggio delle emissioni convogliate dal camino E1 (cabina di selezione), delle emissioni diffuse ED1 e ED2 (polveri PTS, PM10 PM2,5) e delle emissioni odorigene diffuse (ED1, ED2, EOD1, EOD2), presso i punti interni ed esterni all'impianto, riportati nel *Piano di Monitoraggio Ambientale - Elab. A1.6 - Aprile 2024*, allegato al presente atto, con frequenza semestrale;
- 22) con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti presenti nelle emissioni i limiti da rispettare sono i seguenti:

PUNTO EMISSIONE	INQUINANTE	LIMITE
<b>E1</b>	polveri totali	10 mg/Nm3

<b>ED1, ED2</b>	polveri totali	5 mg/Nm3
	PM10	40 µg/Nm3
	PM2,5	25 µg/Nm3
	sostanze odorigene	Allegato alla L. R. n. 23/2015
<b>EOD1, EOD2</b>	unità odorigene	300 o.u.E/Nm3

23) la Società, inoltre, dovrà effettuare il monitoraggio dell'inquinamento acustico, almeno una volta all'anno, ad opera di un Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'Albo Nazionale, ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995;

24) la Società dovrà trasmettere al Servizio scrivente, al Comune, al Servizio di Igiene Pubblica e ad ARPA Puglia la Relazione Annuale sul Monitoraggio Ambientale svolto nell'anno precedente, corredata dai Rapporti di Prova delle analisi effettuate per ogni campionamento;

**E) DI RILASCIARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, **il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale** per il progetto di *"Modifica all'impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti da raccolta differenziata, R.U.P. e speciali, consistente nella rimodulazione dei codici EER già autorizzati e nell'incremento del quantitativo annuo della FORSU"* da apportare all'impianto di recupero rifiuti sito in Galatone, alla S. P. n. 47, già autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 17/09/2020, proposto dalla Società Cave Marra Ecologia S.r.l. con istanza acquisita al prot. prov. n. 37216 del 14/09/2021;

**F) DI PRECISARE che:**

- I) i suddetti titoli autorizzativi sono rilasciati dalla Provincia di Lecce con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale; di conseguenza il titolare delle autorizzazioni viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- II) questa Autorità Competente si riserva il diritto di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione nel caso in cui:
  - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
  - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- III) la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, comprese eventuali disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie della disciplina di riferimento;
- IV) costituisce premessa sostanziale e parte integrante del presente atto la Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 07/08/2024 di pronuncia di compatibilità ambientale positiva (VIA) per il progetto in argomento;
- V) la presente Determinazione è integrata dalle seguenti autorizzazioni:
  - *Autorizzazione Unica a trattare rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006;*
  - *Autorizzazione allo scarico su suolo, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006;*
  - *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;*
- VI) il presente provvedimento comprende esclusivamente i titoli abilitativi in esso riportati, con esclusione, pertanto, di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;

VII) il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del proponente e l'onere di controllo spetta all'Ente che ha indicato la prescrizione;

VIII) il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;

IX) le condizioni e le misure relative ai singoli titoli abilitativi integranti il PAUR sono rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate ai sensi della normativa di ciascuna singola autorizzazione;

X) sono allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati:

- A1.1 - Relazione Tecnica - Giugno 2023;
- A 1.4 - Relazione Radiazioni Ionizzanti – 26 Luglio 2021;
- A1.6 - Piano di Monitoraggio Ambientale – Aprile 2024;
- A 2.4 - Planimetria dell'impianto - Aprile 2024;
- A 2.5 - Impianto di trattamento acque meteoriche - Luglio 2021.

**G) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

**H) DI DARE ATTO, ALTRESÌ,** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;

**I) DI FARE SALVE** le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

**L) DI STABILIRE** che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionale della Provincia di Lecce e nella sezione trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

**L) DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:**

*Cave Marra Ecologia S.r.l.*

*Comune di GALATONE*

*MIC – SABAP*

*REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche*

*REGIONE Sez. Tutela Valorizzazione Paesaggio*

*AUTORITÀ DI BACINO*

*ASL LECCE NORD*

*ARPA Puglia - DAP Lecce*

*Italia Nostra Sez. Sud Salento*

*Associazione Galatone Bene Comune*

*cavemarrasrl@pec.it*

*protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it*

*sabap-br-le@pec.cultura.gov.it*

*servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it*

*sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it*

*protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it*

*dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it*

*dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

*marcellosecli@pec.it*

*ass.galatonebenecomune@pec.it*

*Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie.*

*Firmato P. O.: dott. Salvatore Francioso*

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE  
ECOLOGICA

Dirigente

*Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.*